



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DI PERSONE DISABILI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2023**

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Comma 1 - Il presente *“Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone disabili per la frequenza di centri diurni”* disciplina i requisiti di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Agrate Brianza, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità, ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere la frequenza o la permanenza in servizi socio assistenziali e servizi socio sanitari di persone disabili che necessitano dell'inserimento in tali servizi diurni, ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Comma 1 - Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e successive modifiche e integrazioni.
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013).
- linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”.

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Comma 1 - Il Comune di Agrate Brianza interviene a favore di persone disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di inserimento in strutture diurne, mediante l’attività del servizio sociale ed eventualmente l’erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento della retta, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Comma 2 - Si intendono per strutture socioassistenziali e strutture socio-sanitarie a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone disabili in situazione di parziale o totale non autosufficienza.

Comma 3 - Le tipologie di struttura diurna per persone disabili attualmente previste dall’ordinamento regionale sono:

- Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) – socioassistenziale
- Centri Socio-Educativi (CSE) - socio assistenziale
- Centri Diurni Disabili (CDD) - sociosanitario

Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono destinatari degli interventi le persone disabili residenti nel Comune di Agrate Brianza.

Art. 5 TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - Gli interventi comunali sono differenziati rispetto alle necessità e possono consistere in:

- informazione e orientamento agli interessati sulle strutture esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di inserimento (ricerca della struttura, eventuale pagamento totale o parziale della retta) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio sociale comunale richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte

- del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- negli altri casi, erogazione di un contributo economico a favore dell'utente per il pagamento della retta del servizio diurno individuato.

Comma 2 – Qualora l'interessato fosse inserito in un servizio residenziale (appartamento protetto, comunità sociosanitaria, residenza sanitaria disabili) la cui spesa è sostenuta economicamente dal Comune e decidesse di presentare domanda per l'inserimento in un servizio diurno, il Comune non erogherà contributi per il pagamento della retta del servizio diurno.

Art. 6 DOMANDA DI CONTRIBUTO E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO COMUNALE

Comma 1 - La domanda di contributo va presentata al Comune da parte della persona interessata o, qualora quest'ultima fosse minorenni o impossibilitata a farlo, da un familiare o dall'Amministratore di Sostegno/Tutore.

Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato ed eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute e dell'autosufficienza;
- Attestazione ISEE sociosanitario per il richiedente maggiorenne, attestazione ISEE-ordinario per il minorenne.

L'Attestazione ISEE dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

Comma 2 – Il valore della contribuzione comunale è pari ad una percentuale della retta della struttura; la retta è considerata al netto della quota dovuta per i pasti e l'eventuale tariffa per il trasporto, che restano a carico dell'utente.

Le percentuali di contribuzione comunale sono differenziate in base al valore ISEE e sono indicate nell'Allegato. Tali valori si riferiscono all'anno 2023; per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali valori.

Comma 3 – Il valore della retta presa a base per il calcolo della percentuale di contribuzione comunale non può superare gli importi indicati nell'Allegato, salvo il caso in cui l'inserimento o la permanenza nella struttura siano dettati dalla dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture idonee, che abbiano una retta inferiore: gli importi si riferiscono all'anno 2023; per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali importi.

Art. 7 ISTRUTTORIA

Comma 1 - L'attivazione dell'intervento economico comunale è subordinata alla predisposizione di una relazione sociale per l'integrazione retta, a cura dell'assistente sociale comunale.

Comma 2 - La stesura della relazione sociale è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati e della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Comma 3 - La relazione sociale, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le modalità di copertura della retta e la durata del progetto (di norma della durata di un anno rinnovabile).

La relazione riporta il dettaglio dei conteggi effettuati al fine del calcolo del contributo comunale e l'impegno dell'utente a versare direttamente alla struttura l'eventuale quota a suo carico, pena la sospensione del contributo economico comunale.

Art. 8 DECORRENZA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Comma 1 - Il contributo comunale, se spettante, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, la quale deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta; a tal fine fa fede la data di protocollo.

Comma 2 – Il contributo comunale, disposto a favore del beneficiario, viene versato direttamente al soggetto gestore della struttura.

Comma 3 - Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria il contributo sia concedibile, ma il Comune non abbia a bilancio le risorse sufficienti per attivare il contributo economico, verrà costituita una lista di attesa in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale.

Art. 9 CASI PARTICOLARI

Comma 1 - Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

Art. 10 VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DALL'ALLEGATO

Comma 1 - L'aggiornamento dei valori economici, previsti nell'Allegato al presente regolamento, è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 11 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Comma 1 - Il presente regolamento ha validità dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione per gli interventi comunali che verranno attivati successivamente a tale data. Restano attivi fino alla loro scadenza gli interventi comunali già in corso alla data di approvazione del presente regolamento.



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI
PERSONE DISABILI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI**

ALLEGATO

Premessa:

Il presente documento “*Allegato*” costituisce parte integrante del “*Regolamento degli interventi economici a favore di persone disabili per la frequenza di centri diurni*” specificando i valori economici e le soglie di accesso degli interventi da parte del Comune di Agrate Brianza. I valori fanno riferimento all'anno 2023 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, l'aggiornamento del presente Allegato viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli **articoli del Regolamento**, si stabilisce quanto segue:

ART. 6

Comma 2

Il valore della contribuzione comunale è pari ad una percentuale della retta della struttura, considerata al netto della quota dovuta per i pasti e l'eventuale tariffa per il trasporto, che restano a carico dell'utente.

Le percentuali di contribuzione comunale sono indicate nella seguente tabella:

Per le persone maggiorenni:

VALORE ISEE SOCIO SANITARIO	INTERVENTO COMUNALE
Da € 0,00 a € 10.000,00	100% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	90% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Da € 20.000,01 a € 30.000,00	80% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Oltre e 30.000,00	70% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)

Per le persone minorenni:

VALORE ISEE MINORENNI	INTERVENTO COMUNALE
Da € 0,00 a € 20.000,00	100% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Da € 20.000,01 a € 30.000,00	90% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Da € 30.000,01 a € 40.000,00	80% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)
Oltre € 40.000,00	70% della retta (entro la soglia indicata al comma 3)

Comma 3

Il valore della retta (IVA inclusa) presa a base per il calcolo della percentuale di contribuzione comunale non può superare i seguenti importi, salvo il caso in cui l'inserimento o la permanenza nella struttura siano dettati dalla dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture idonee, che abbiano una retta inferiore:

- per la frequenza presso SFA: retta di € 1.100,00 mensili (calcolato su 11 mesi, per un importo massimo annuo di € 12.100,00);
- per la frequenza presso CSE: retta di € 1.650,00 mensili (calcolato su 11 mesi, per un importo massimo annuo di € 18.150,00); con esclusivo riferimento al CSEpiccoli, il contributo verrà erogato solo nel caso in cui il beneficiario non sia inseribile presso il CSEpiccoli territoriale, la cui retta viene sostenuta dal Comune e la compartecipazione dell'utente è definita con atto della Giunta Comunale;

- per la frequenza presso CDD: retta di € 1.650,00 mensili (calcolato su 11 mesi, per un importo massimo annuo di € 18.150,00); il contributo verrà erogato solo nel caso in cui il beneficiario non sia inseribile presso i CDD territoriali, la cui retta viene sostenuta dal Comune e la compartecipazione dell'utente è definita con atto della Giunta Comunale.